

STATUTO

TERZO PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE S. MARTINO
IS.154 SCALA C 62

Numero REA: ME - 194591

Codice fiscale: 02816380832

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al n. 17580 del Repertorio
al n. 7913 della Raccolta.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata **"TERZO PROGETTO - Cooperativa Sociale"**.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Messina.
Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario delle s.r.l. in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Promocoop Spa.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera **a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991, n°381**, nonché attività di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla **lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, attività funzionalmente collegate tra loro.**

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa opera nei seguenti settori di cui **all'art.1 lettera a) legge 381/91** ed ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) Offrire tramite i propri soci, in possesso di adeguati requisiti professionali, prestazioni infermieristiche, terapeutiche e riabilitative, mediche (di medicina generale e specialistica) a mezzo di professionisti all'uopo abilitati, effettuare servizio mensa, pulizia locali, gestione economica, responsabilità educativa o terapeutica (quando ciò necessita), di comunità alloggio, gruppi appartamento e servizio similari, per minori, ex degenti ospedale psichiatrico, ex carcerati, tossicodipendenti, anziani e quant'altri per motivi di salute vengono a trovarsi in condizioni tali da richiedere l'intervento qualificato dei soci;
- 2) istituire uno o più centri di rieducazione motoria, di terapie fisiche riabilitative per l'inserimento scolastico, per lo svolgimento dell'attività di assistenza, di trasporto di alunni e di accompagnamento per emodializzati; il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa;
- 3) svolgere qualsiasi attività per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti previsti dalla legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 per gli handicappati;
- 4) svolgere il disbrigo di pratiche sanitarie ed amministrative per conto terzi;
- 5) fornire informazioni inerenti i servizi sanitari pubblici e privati;
- 6) effettuare la consegna di farmaci ed altro a domicilio per conto terzi;
- 7) svolgere servizi di trasporti e accompagnamento di persone e cose;
- 8) svolgere servizio di consultorio infermieristico - medico e servizio (pronto soccorso infermieristico con numero telefonico funzionante 24 ore;
- 9) effettuare la disinfezione e disinfestazione di locali pubblici e privati;
- 10) svolgere il servizio di trasporto di prelievi organici - biologici e batteriologici, nonché il trasporto di infermi e il servizio di autoambulanza;
- 11) svolgere servizio di assistenza infermieristica a manifestazioni in genere (fiere, convegni, avvenimenti sportivi, e

altre manifestazioni);

12) gestire servizi socio assistenziali in favore degli anziani al fine di favorirne il reinserimento, il mantenimento e l'integrazione sociale;

13) gestire appositi alloggi, case albergo, case protette, case di riposo famiglia per gli anziani, tossicodipendenti, disabili fisici e psichici, adeguando le relative strutture alle norme di legge vigenti in materia.

14) offrire tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani, in collaborazione con enti pubblici o privati o consorzi tra essi;

15) svolgere qualsiasi attività per l'assistenza integrata agli anziani asl, enti pubblici e privati, integrazione sociale degli anziani di cui alla legge regionale 18 ottobre 1989 n. 21;

16) promuovere interventi educativi per l'età adolescenziale giovanile, forme di aggregazione extra scolastiche, per l'area ragazzi e per minori in genere in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale in merito;

17) concorrere alla finalizzazione ed attuazione di progetti regionali, nazionali e comunitari di prevenzione ed intervento per il recupero ed il reinserimento sociale di tossicodipendenti, minori a rischio, anziani, handicappati, predisponendo studi, ricerche, progettazione;

18) gestire e promuovere organizzazioni di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il conseguimento di finalità sociali prive di finalità di lucro e caratterizzate dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;

19) offrire tramite i propri soci interventi per la gestione di asili, di scuole materne, impianti polivalenti per cultura, lo svago e lo sport, parchi e verde attrezzato, centri sociali, biblioteche pubbliche e private;

20) provvedere alla custodia, vigilanza e cura di beni ambientali e culturali, parcheggi, locali e spazi pubblici in genere il tutto comunque in connessione allo svolgimento delle proprie attività;

21) costituire e gestire corsi di formazione professionale dei propri soci e non soci organizzati e/o finanziati dallo Stato, Unione Europea, regioni, enti pubblici, nazionali ed internazionali, privati o della cooperativa stessa, tramite lezioni, conferenze e convegni con contenuti educativi ed informativi;

22) fornire assistenza ai consultori familiari e centri specializzati all'assistenza a drogati, ed alcolizzati.

La cooperativa, disponendo di professionalità e di preparazione tecnica idonea al raggiungimento di tali scopi, si propone come ente in grado di organizzare all'interno di strutture pubbliche e private, di conservazione ricerca e divulgazione della cultura, manifestazioni di vario genere soprat-

tutto di tipo sanitario volte alla prevenzione, alla diffusione e al recupero di malattie di carattere sociale.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate assumere convenzioni, appalti e gestione dei servizi nei propri settori operativi per qualunque ente od organismo, pubblico o privato, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa e sempre per il conseguimento degli scopi sociali:

- 1) Concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;
- 2) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- 3) Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e non, consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- 5) Agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti e fideiussioni;
- 6) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La società cooperativa sociale, in riferimento alla circolare del ministero del lavoro n. 153/96, si propone altresì lo scopo di inserire al lavoro persone in situazioni di marginalità sociale che hanno subito processi di istituzionalizzazione o in carico ai servizi socio sanitari così come previsto **dall' art. 1, comma b) della legge 8 novembre 1991, n.381**. In particolare la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi, i seguenti servizi:

- raccolta selezionata di vetro, carta, plastica, lattine, materiale ferroso e materiale fotosensibile;
- riciclaggio, commercializzazione di vetro, carta, materie plastiche, lattine e materiale ferroso provenienti da rifiuti urbani;
- stoccaggio di materiale di risulta, trasformazione, commercializzazione dello stesso;
- servizio di raccolta e ritiro a domicilio di suppellettili,

rifiuti solidi ingombranti, carcasse di elettrodomestici, ri-tiro ed avvio a discarica di materiale di risulta da lavori di demolizione e ristrutturazione di edifici;

- prestare sia a privati che a enti pubblici, servizio di lettura contatori;

- transennamento, sgombrò dei detriti dal suolo pubblico;

- pulizia e raccolta rifiuti su natanti;

- curare la pulizia delle spiagge, lungomare, arenili, banche, bacini portuali, strade urbane ed extraurbane, autostrade e strade di campagna nonché acque e sponde dei laghi, rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire la circolazione;

- curare la raccolta il trasporto e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi ed ospedalieri;

- assumere lavori di espurgo pozzi neri e simili, di gestione degli impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione rifiuti;

- progettare e gestire impianti di trasformazione vetro, carta, materie plastiche, lattine e materiale ferroso provenienti da rifiuti urbani;

- offrire servizi di disinfezione, derattizzazione e disinfe-stazione;

- assumere lavori di pulizia ordinaria e straordinaria, compresi quelli preliminari e complementari come pulizia di abitazioni, condomini, uffici pubblici, privati e militari, banche, ospedali, negozi, scuole, magazzini, mercati, mense aziendali, stabilimenti industriali;

- effettuare servizi di sistemazione del verde pubblico e/o privato e servizi di giardinaggio in genere;

- operare la pulizia ornamentale e potatura del verde pubblico e privato, aiuole, parchi, ville, prati, campi, strade, l'impianto di giardini pubblici e privati;

- fornire servizi di facchinaggio e manovalanza in genere;

- restauro ambientale, valorizzazione conservazione e manutenzione del patrimonio ambientale-paesaggistico e rurale;

- ornamentazione, addobbi di alberi e di strade in occasione di festività e manifestazioni varie;

- svolgere servizi di recapito rapido di corrispondenza, documenti, collettame etc., mediante l'utilizzo di una rete di distribuzione organizzata con l'ausilio di ciclomotori e di altri mezzi di locomozione;

- creare un centro di raccolta e smaltimento ordini per un rapido collegamento sia telefonico che via radio con i propri corrieri;

- operare la raccolta di pubblicità, affissioni, preparazione e commercializzazione dei prodotti pubblicitari nonché la creazione e gestione di campagne pubblicitarie;

- provvedere alla lavorazione e commercializzazione di tutte le materie risultanti dallo smaltimento e riciclaggio dei materiali di rifiuto oggetto della raccolta;

- curare la formazione professionale dei propri soci, favo-

rendone l'istruzione professionale, mediante l'istituzione di corsi di avviamento e perfezionamento;

La cooperativa potrà:

- * svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'unione Europea, banche private ed affari;

- * sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati;

- * dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche;

- * aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c;

- * promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

- * realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso l'esercizio delle attività protette verrà demandato a professionisti abilitati ed iscritti negli appositi albi i quali si assumeranno ogni eventuale responsabilità.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci operatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-

ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

• **Soci lavoratori svantaggiati:**

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode di diritti ed obblighi uguali a quelli degli altri soci.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

• **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

• Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche

o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro venticinque/00 (25,00).

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a euro centoventicinque/00 (125,00).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro dodici mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 10

MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 15

ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del so-

cio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2482/bis C.C.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore

al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3%.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè in Messina.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- 1.determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2.approvare i bilanci;
- 3.distribuire gli utili;
- 4.approvare i regolamenti interni;
- 5.procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
- 6.deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7.deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:
l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni non in mora con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni venticinque/00 (25,00) euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538..

ART. 28

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni

patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dall'Organo Amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell'assemblea.

L'Amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Gli amministratori possono essere nominati anche per un diverso periodo fissato dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente e se del caso un Vice Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consi-

glieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 32

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 33

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

L'amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

ART. 34

COLLEGIO SINDACALE

Il controllo contabile (revisione legale dei conti) è affidato a un Collegio Sindacale nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Col-

legio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

ART. 35

CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile (revisione legale dei conti) sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia e comunque nel registro apposito.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 36

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 37

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 38

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I. Promocoop Spa.

ART. 39

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-

vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 40

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che riportano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 41

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 42

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 44

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to: Milicia Michele N Q. - Notaio Gaetano Parisi.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.